

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA      PROVINCIALE  
DI AVELLINO                              SEZIONE              08

riunita con l'intervento dei Signori:

<b>MASCOLINI</b>	<b>AVV. ENEA</b>	<b>Presidente/Relatore</b>
<b>DONNARUMMA</b>	<b>PROF. GERARDO</b>	<b>Giudice</b>
<b>CAPOBIANCO</b>	<b>AVV. FRANCESCO</b>	<b>Giudice</b>

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

N° 146/0/05 DEL 05/10/2005 - DEPOSITATA IL 07/11/2005  
sul ricorso n. 695/05 RGR depositato il 31/03/2005

- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI REOLSTA00018/05

SANZ. AMMINISTR. 2002

contro AGENZIA ENTRATE - UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente.

PM CALZATURE SRL

VIA VIGGIANO 33 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

## Svolgimento del processo

Con ricorso del 17.03.05 la società P.M. CALZATURE srl, corrente in Ariano Irpino, in persona del suo legale rapp/te p.t. ha impugnato l'avviso di irrogazione sanzioni n. REO LSTA00018/O5, notificato in data 15.02.05, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino ex legge n. 73/2002 per l'anno 2002, per il complessivo ammontare di € 23.292,00.

Ha sollevato questione di legittimità costituzionale deducendo il contrasto della normativa applicata dall'Ufficio con gli artt. 3 e 24 Cost. e nel merito ha eccepito la regolarità dell'assunzione della dipendente Melito Monica, giusta il prodotto mod C/ASS del 29.08.02.

Ha concluso, previa richiesta di sospensione ex art. 47 D. Lgs. n. 546/1992, per l'annullamento dell'atto gravato con vittoria delle spese e competenze del giudizio. Con le note del 05.04.05 la resistente Agenzia ha impugnato l'avverso ricorso ed ha concluso per la sua integrale reiezione, con il favore delle spese e competenze di lite. Ha specificamente eccepito che:

< nessun valore probatorio può essere riconosciuto al documento prodotto dalla società ricorrente, recante la stessa data dell'accesso dei militari verificatori;

< vi è contrasto fra le dichiarazioni rese dalla dipendente e "la provvidenziale assunzione" di cui al documento prodotto solo in data 3 settembre 2002.

Con ordinanza del 18.05.05 è stata concessa la chiesta sospensione fissandosi la discussione per l'odierna udienza, nella quale le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.

### Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va rigettato.

La Sezione osserva che:

< il 29 agosto 2002 Monica Melito, rinvenuta nel negozio dai verificatori, riferiva:

\*di essere studentessa in Napoli dove passa la maggior parte dei giorni della settimana";

\*di dare solo una mano per cambiare l'esposizione, essendoci cambio di gestione e trovandosi il titolare in vacanza; \*di aver iniziato a lavorare la mattina del 28.08.02; \*di non aver preso accordi per il compenso con il titolare che alla fine le avrebbe dato qualcosa, tipo scarpe o un giubbino -

< lo stesso giorno 29 agosto 2002 la medesima dipendente Melito risultava assunta sempre nell'esercizio commerciale di Via Viaggiano n.33 di Ariano Irpino, a far data dal 28.08.02,

a tempo indeterminato, in qualità di commessa con inquadramento al V livello del CCNL per il Commercio e retribuzione mensile di € 537,27 -

< dai libri "matricola" e "paga" non risultava il nominativo della Melito;

< nel mese di agosto, quando massima è l'affluenza di turisti o di emigrati ritornati al paese, stando il titolare in vacanza, l'esercizio commerciale veniva gestito anche dalla Monica Melito, rinvenuta dai verificatori intenta **al servizio clienti per la vendita di scarpe** -

< non è plausibile il "*cambio di esposizione della merce*", durante i noti saldi estivi, mentre l'asserito cambio di gestione non è provato e confligge in modo stridente con l'assunzione formale della dipendente risultante dal modulo C/ASS prodotto, la cui sottoscrizione non è ben intelligibile ;

< d'altra parte, nel medesimo contesto temporale i verificatori rinvenivano altre 3 lavoratori *regolarmente assunti intenti a svolgere le loro mansioni*.

Alla luce delle suesposte considerazioni va ritenuta la effettiva sussistenza del rapporto lavorativo, accertato per irregolare da parte della Guardia di Finanza di Ariano Irpino, mentre assolutamente insostenibili ed infondate appaiono le tesi difensive di parte ricorrente.

Considerazioni di tipo equitativo impongono la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Avellino, 5 ottobre 2005.

Il Presidente Est.